



Prot. *cfr. segnatura.xml cl. 06-09 fasc. 2024/108*
Allegati n./
Rif. prot. in arrivo n. 2024/81134

Faenza, 05.08.2024

Spett.li

Arpae Sac.

c.a. Arch.Francesco Biral
PEC: aora@cert.arpa.emr.it

p.c. Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Società HERA s.p.a.

c.a. G. Capitani
heraspa@pec.gruppohera.it

All'URF

Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile
Ufficio di Supporto
Servizio Progettazione Infrastrutture e Manutenzione
Faenza
Servizio Manutenzione Verde Faenza

Area Territorio e Ambiente

- Servizio Urbanistica
- SUE – Gestione Edilizia
- Servizio Politiche per la Montagna

Area Sviluppo Economico e Smart City
SUAP

SEDE

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs 152/2006, del progetto denominato “Energy Park di Faenza” presentato da HERA S.p.a. ubicato in Via Sant’Orsola nel comune di Faenza (RA). Trasmissione pareri di competenza.

Con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto, a seguito della convocazione della prima riunione tecnica istruttoria, assunta agli atti URF al protocollo n. 68741 del 26.06.2024 e delle integrazioni volontarie presentate dal proponente e pubblicate sul portale regionale dedicato, sentiti gli uffici competenti dell'Unione della Romagna Faentina, si comunica quanto segue:

Area Territorio e Ambiente:

Servizio Urbanistica

si conferma il parere già espresso con nota conservata agli atti URF al protocollo n. 75547 del 12.07.2024 come integrato dalle parti riportate qui di seguito in grassetto:

Si concorda nell'individuazione delle dotazioni ecologico-ambientali (DEA) previste dal progetto, che si ritengono congrue in rapporto all'inserimento dell'intervento nel contesto, al concorso alla mitigazione degli impatti ed alle valenze dell'area ai fini dello screening. La proposta progettuale presentata per ciò che attiene alle dotazioni ecologiche-ambientali è riconducibile ad un "masterplan" che definisce una prima connotazione delle sistemazioni e il relativo quadro economico.

La definizione dei suddetti temi dovrà trovare collocazione e cornice in appositi atti fra proponente e Unione.

Si ritiene pertanto necessario nell'ambito del procedimento di screening in corso, quanto segue:

1. sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il proponente si impegna a:
 - sviluppare il progetto delle DEA al dettaglio appropriato del titolo abilitativo sulla base del masterplan presentato;
 - realizzare le dotazioni ecologiche ambientali prima della messa in esercizio dell'impianto agrivoltaico **integrando le relative fasi di sviluppo e di lavoro all'interno del cronoprogramma presentato;**
 - presentare all'Unione il progetto delle dotazioni ecologiche ambientali adeguatamente approfondito la cui approvazione con apposito titolo edilizio sarà subordinata alla sottoscrizione di idonea convenzione per la regolamentazione delle aree private ad uso pubblico;
 - specificare che ogni onere connesso alla realizzazione e formalizzazione delle dotazioni ecologiche-ambientali (frazionamenti catastali, spese notarili, etc.) nonché gli oneri di manutenzione **ordinaria e straordinaria** dei suddetti percorsi ed aree restano integralmente in capo al proponente;
2. presentazione delle relative garanzie fideiussorie pari all'importo destinato alla progettazione e realizzazione delle "Urban Forest" come quantificato nel documento "EL.22.00_EP 01 RA SC 00 SC QE 22.00_Quadro_economico" in euro 600.000,00 **oltre a IVA di legge.**

Si ritiene che una maggiore densità arborea lungo il tratto di collegamento con la Via Ospitalacci sia necessaria anche al fine di mitigare e schermare gli impianti agrivoltaici in progetto, secondo quanto previsto dalla strumentazione urbanistica in vigore, ex art. 33 comma 4 della Tavola P5 del RUE.

Infine si invita a valutare l'adozione di sistemi di recupero delle acque.

Servizio Politiche per la Montagna:

Con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto, proposta da Hera S.p.A si trasmettono le seguenti osservazioni:

in merito alle osservazioni trasmesse con ns. prot. n. 75547 del 12/07/2024 in particolare alla richiesta della necessità di produrre un Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA) si osserva che impianti agrivoltaici avanzati da realizzare su superfici occupate da colture certificate, pur tenendo conto del favore per l'utilizzo di tale tecnologia nel territorio agricolo, anche con installazioni verticali, appare tuttavia opportuno sottolineare che per valorizzare le tradizioni agroalimentari locali, per tutelare la biodiversità e per dimostrare l'integrazione tra la produzione di energia rinnovabile e la prosecuzione dell'attività agricola, l'istanza abilitativa degli impianti agrivoltaici deve essere corredata da una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che presenti i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente (delibera di Giunta regionale del 29 aprile 2019, n. 623).

Il PRA rappresenta un programma di riconversione o ammodernamento dei sistemi di produzione agricola che l'azienda intende realizzare per generare un miglioramento della competitività aziendale.

Finalità del PRA è la dimostrazione dell'effettiva necessità dei nuovi edifici, o dell'ampliamento degli esistenti, e della coerenza tra l'intervento edilizio e l'organizzazione e le economie aziendali

In considerazione del fatto che chi conduce il fondo ed esercita l'attività agricola è l'Imprenditore Agricolo nelle diverse tipologie (es. coltivatore diretto, IAP., Società Agricola cc.), che può presentare un PRA.

La deliberazione sopra citata stabilisce quali sono i requisiti minimi per la presentazione dei PRA:

- Titolo di Imprenditore Agricolo (IA) ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- Iscrizione all'Anagrafe Aziende Agricole Regionale.

Il PRA deve essere redatto in conformità alle norme del settore agricolo ed asseverato da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo.

Dalla documentazione presentata risulta che il proponente del progetto risulta avere in via preliminare un diritto di superficie che riguarda la costruzione e realizzazione di un impianto agrivoltaico.

Si chiede quindi di chiarire in modo più esaustivo se abbia anche titolo sulla conduzione agricola dei terreni sui quali è stato concordato il preliminare del diritto di superficie. In caso di conduzione dei terreni aziendali la conduzione deve essere comprovata dalla documentazione attestante la proprietà (rogiti di acquisto), l'affitto (contratti) o altre forme di godimento ammesse dalla normativa di settore.

In assenza di quanto sopra richiesto non è possibile presentare il PRA e quindi di conseguenza decade la possibilità generare un miglioramento della competitività aziendale, attraverso interventi agronomici ed ambientali e collegati interventi di nuova costruzione di fabbricati/ manufatti produttivi.

In assenza di documentazione attestante la conduzione non è possibile inoltre realizzare quegli interventi previsti nel progetto definiti come "Urban Forest".

Per ciò che concerne gli interventi denominati Urban forest che secondo il proponente vengono classificati ai sensi del D.lgs n. 34 del 03/04/2018 come "formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli" (art 5 comma 1 lett. a) che non rientrano nella definizione di bosco, per le materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, ribadito anche dalla nota prot. 01416184 (8 marzo 2023) della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura.

È bene precisare che l'articolo 3, comma 4, del predetto Decreto prevede che le Regioni e le province autonome, nelle materie di competenza, possano adottare una diversa definizione di "aree assimilate a bosco", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurate dalla definizione nazionale. La normativa regionale non prevede che le "formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli" che soddisfano i limiti di superfici e di copertura arborea stabiliti ai fini della definizione di bosco vengano esclusi. Fanno eccezione degli impianti da arboricoltura da legno a ciclo medio lungo, la pioppicoltura le piantagioni legnose a ciclo breve e brevissimo (short rotation forestry) e le tartufaie coltivate che rientrano nelle aree agricole a media intensità culturale e devono essere gestiti mediante un Piano di Coltura e Conservazioni se oggetto di finanziamento pubblico. Le superfici occupati da tali impianti alla fine del ciclo produttivo se sono stati rispettati le prescrizioni contenute nei Piani di coltura, possono ritornare a ordinarie colture agrarie.

Servizio Programmazione Ambientale ed Energia:

si conferma il parere già espresso con nota conservata agli atti URF al protocollo n. 75547 del 12.07.2024.

Si richiede inoltre la presentazione di un elaborato grafico di dettaglio su base catastale nel quale siano rappresentati gli interventi di Urban Forest che saranno realizzati come opere di compensazione e mitigazione dell'impianto agrivoltaico oggetto della verifica di assoggettabilità a VIA in progetto. Da tale elaborato dovranno essere stralciati gli eventuali interventi che non saranno realizzati in tale fase.

Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile

Servizio Progettazione Infrastrutture e Manutenzione Faenza

In riferimento alla pratica in oggetto:

- il nuovo accesso carrabile sulla strada vicinale non consorziata ad uso pubblico (via Sant'Orsola) è soggetto al consenso dei proprietari frontisti della strada vicinale;
- l'accesso dovrà essere pavimentato in asfalto per i primi 6 m. e dotato di sistema di raccolta acque meteoriche (caditoie o canaletta con griglia) in caso di pendenza verso la strada vicinale;
- durante i lavori la pavimentazione della strada vicinale ad uso pubblico utilizzata dai mezzi d'opera dovrà essere tempestivamente ripristinata in modo tale da garantirne le condizioni di fruibilità in sicurezza; per lo stesso motivo a conclusione dell'intervento e prima dell'attivazione dell'impianto si chiede l'esecuzione di una nuova pavimentazione in asfalto;
- ci si riserva di valutare gli eventuali percorsi carrabili, pedonali e ciclopedonali di uso pubblico individuati dalle successive fasi di definizione esecutive del progetto, anche in relazione alla competenza dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli alberi da piantare nelle vicinanze della viabilità pubblica dovranno rispettare le distanze previste nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada all'art. 26 comma 6 del DPR 495/1992.

Servizio Manutenzione Verde Faenza

Facendo riferimento alle integrazioni inviate dopo l'espressione del parere di questo ufficio, vista la nota B.5 del documento "Elaborato 1 - Relazione Tecnica di chiarimento, si precisa quanto segue:

Si richiede che la composizione arborea delle parti definite "biodiversità verde compatto" nella tavola "Progetto urbanistico generale e Urban Forest U8.00 - Urban Forest scala 1:2000" sia composta dalle seguenti specie:

- Fraxinus angustifolia
- Populus alba
- Robinia pseudacacia
- Quercus ilex
- Quercus robur
- Acer platanoides
- Acer campestre
- Pero selvatico
- Melo selvatico
- Celtis australis

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Programmazione Ambientale ed Energia
Arch. Nicola Cardinali
documento sottoscritto digitalmente